

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della tutela
Del territorio e del mare

DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Cagliari, 12 gennaio 2018

OGGETTO: ID-VIP 3692 – Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto per la realizzazione di un impianto solare termodinamico con tipologia a collettori parabolici – potenza termica 82 MWt – Vs protocollo U.0028966 del 17.12.17.

In riferimento alla nota del MIBACT n. 286 del 05/01/2018 la scrivente formula le seguenti osservazioni.

Si segnala innanzitutto che l'attività agricola, come risulta dalla presentazione effettuata il 5 dicembre u.s., verrebbe esercitata tramite l'utilizzo di 7 delle 53 unità lavorative che si prevede di reimpiegare nel progetto complessivo. Si tratta di operai specializzati nel settore industria che, tramite un progetto di formazione sulla base della normativa Industria 4.0, la società renderebbe idonei all'esercizio dell'attività in progetto, costituita da attività di agricoltura di precisione con l'utilizzo di tecnologie digitali. E' pertanto chiaro che in sede di progettazione definitiva si dimostrerà l'assoluta sostenibilità di tale attività.

In merito alla precisazione effettuata dal MIBACT in riferimento al *favor* del D L.vo 387/2003 che, ad avviso dello stesso, sarebbe "condizionato", si rileva in questa sede che è oramai chiaro che non si intende sostenere la tesi del "si incondizionato", ma neanche quella, auspicata da alcuni, del "no a prescindere", quanto piuttosto di un "si condizionato", basato sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale. La localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è sempre stato uno dei profili critici di tale materia, essendo implicita la visibilità e occupazione dello spazio sul territorio. Il legislatore ha posto rimedio a tale situazione in quanto, per sopperire a tali mancanze intrinseche della nostra penisola e per favorire, allo stesso tempo, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ha progressivamente espresso un *favor*, a livello nazionale e regionale, nella localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in contesti prettamente agrari, in particolare nelle zone classificate "agricole" nei vigenti piani urbanistici, senza condizionare tale possibilità con particolari cautele (l'art. 12 c. 7 del Dlgs. 387/03 prevede espressamente che tali impianti possano essere realizzati in tali zone senza effettuare la variazione di destinazione d'uso). La possibilità di installare tali impianti anche in zone agricole rappresenta, quindi, un principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia: di conseguenza, sul piano generale, gli impianti possono sempre essere installati anche in zona agricola, senza che sia necessario prevedere preventivamente la localizzazione di essi a livello di strumento urbanistico. Dalla documentazione agli atti nel caso di specie si può facilmente desumere che, trattandosi di un'area retro-industriale, non sono presenti tradizioni agroalimentari locali (in passato nell'azienda si coltivavano prugne californiane), né un particolare paesaggio rurale o un particolare patrimonio culturale. Con riferimento in particolare al patrimonio archeologico lo stesso MIBACT ha dichiarato che non esistono emergenze nel raggio di tre chilometri, ciò che non esclude che ci possano essere emergenze nel sito. Ma non si può pensare di chiedere in questa fase una relazione archeologica considerando tali premesse, sostenute dallo stesso MIBACT.


Sardinia Green Island S.p.A.

Sede Legale e Uffici: Via Roma, 149 – 09124 Cagliari
Stabilimento: Loc. Macchiareddu, Strada Terza, 09032 Assemini (CA)
Tel. 070/6848434-Fax 070/6401141
Capitale Sociale: € 3.500.000,00 i.v. – C.F. e P.I.: 06857720962 –
<http://www.sardiniagreenisland.it> – e-mail: info@sardiniagreenisland.it

In merito alla *Gora Franziscu Pau* si precisa ancora una volta che nel rapporto preliminare ambientale è chiarita quale sia la reale situazione della stessa. Dalle fotografie aeree riportate da pag. 23 a pag. 26 del Quadro programmatico si vede come l'asta sia presente solo nella fotografia aerea del 1954. Già dal 1968 è rilevabile l'assenza dell'asta. Si legge chiaramente il nuovo assetto a maglia regolare dato ai lotti a seguito di riforma agraria dell'area.




Dalla foto aerea del 1998 si evince chiaramente la totale assenza dell'asta considerato che in più parti sulla linea del 1958 sono presenti addirittura edifici. La raccolta delle acque all'interno del lotto di progetto è garantita da un sistema di scoline a maglia rettangolare e che riversano le acque in un canale di cemento posto lungo il confine ovest del lotto, che è l'unico elemento di raccolta idrica presente che ricalca parte dell'asta della Gora ante 1968.



Nonostante tutto questo nel 2004 questa Gora, ormai scomparsa da decenni, è stata cartografata nei beni paesaggistici individuati dal PPR.

Oltre ai rilievi sul posto e all'analisi storiografica la proponente ha anche a suo tempo (nota del 12.7.2016) richiesto all'assessorato all'urbanistica di indicare gli elementi idrici presenti nell'area. La risposta dell'assessorato all'Urbanistica riporta che il reticolo Idrografico Regionale è quello approvato dall'autorità di Bacino Regionale della Sardegna con Delibera n° 3 del 30 luglio 2016. Nella nota dell'assessorato si riporta come elemento idrico da cui rispettare le distanze il Rio s'isca

de Arcosu. È altresì allegato lo stralcio al 10.000 dell'area da cui si evince l'inesistenza della summenzionata Gora Franciscu Palu che attraversa il lotto.



Fare una Relazione paesaggistica rispetto ad un bene che non esiste appare non rilevante. Ma se la Commissione ritenesse opportuno redigerla, il proponente è ovviamente disponibile con le modalità che verranno indicate alla fine della presente nota.

Il proponente è disponibile, qualora Codesta Autorità competente lo ritenga necessario, anche ad integrare il RPA con apposita relazione archeologica, nonostante sia evidente, anche in riferimento alla succitata riforma agraria, la completa trasformazione dei luoghi.

Dalla stessa nota della Soprintendenza non si evince che ci siano evidenze archeologiche ed architettoniche normativamente rilevanti rispetto al progetto.

Con riferimento infine alla precisazione fatta dal MIBACT a pagina 7, capoverso 4, della nota in esame, la scrivente dichiara di essere disponibile ad avere una pronuncia positiva con prescrizioni vincolanti. Ciò sarebbe quanto mai opportuno sia in considerazione dell'imminenza dell'emanazione del nuovo Decreto Rinnovabili da parte del MISE sia per poter procedere al ricollocamento dei propri 63 dipendenti, attualmente in Nاسpi.

Tutto ciò premesso la scrivente società **chiede** quindi espressamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in qualità di Autorità Competente, una pronuncia **positiva** in merito all'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di Impatto Ambientale, confermando la propria richiesta con la formula delle **prescrizioni vincolanti**, così come previsto dall'articolo 19, comma 8 del D. Lvo 152/2006, nel testo in vigore dal 01/08/2017, anche alla luce di quanto evidenziato dal MIBACT.

Distinti saluti